1-9-13

Corte di Appello di Bari

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di gennaio in Bari

LA SEZIONE MINORILE PENALE

Composta dai Magistrati:

1. Dott. Cesaria	CARONE	Presidente rel.
	MANCINI	Consigliere
2. Dott. Maria Rita	DE SCISCIOLO	Consigliere
3. Dott. Giovanna	CALO'	Comp.Priv.
4. Dott. Donato		66 66
5. Dott. Giulia	DI NANNA	*

In esito a udienza dibattimentale con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal **Dott. Bottazzi** Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere dr.ssa Maria Giovanna Pice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

, nato il l a e ivi residente in via n. p.

(Arrestato il 1/3/2006 – alla permanenza in casa dal 3/3/2006 – scarcerato con prescrizioni il 16/6/2006).

Libero – contumace

Difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, di fiducia, del Foro di Bari, assente, sostituito dall'avv. Antonio Portincasa del Foro di Bari, giusta delega che deposita.

I		09/2014	Reg. Sent.			
		183/2012	Reg. Gen.			
		203/2006	R.G.N.R.			
1	•	203/2000	re.o			
n	01	positata in Ca	ancelleria il			
V	e					
		28.3	1-2014			
•••	• • •	II DES	PONSABILE			
		IL RES	SPONSABILE ancellière			
		nott ssa Ma	Giovanna PICE			
Pott.ssa Maria Giovanna PICE						
Notificato estratto ai contumaci:						
1	١					
•	• • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
T		adatta ricars	o in Cassazione			
1	1	odollo ricors				
:	12	1				
1	1.					
	••	••••••				
1		noditi atti il:				
1	3	pediti atti ii.				
	• • •					
	···	ordinanza di i	nammissibilità:			
1	U	Mullianza di 1				
	••					
	•••					
1		Notificata il				
1	1	voiliteata ii				
	•					
	•					
		Non vi è stata impugnazione.				
	1	Divenuta irre	vocabile il:			
	1	Divenuta IIIe	vocabile iii			
			DEGRONIC A RIL F			
		· IL I	RESPONSABILE			
e						
			ESECUZIONE:			
	-	Trasmesso es	stratto esecutivo			
_	-					
		a				
		anni		Redatta		
		scheda per				
d		-				
u.	1	***************************************				
d	i	11				
				•••••		
		N°	Camp. Penale.			
		IL RES	SPONSABILE			

-IMPUTATO

per i reati di cui agli artt.

- A) 110, 628 comma 2° e 3° n. 1 (III ipotesi), 582, 585, in relazione agli artt. 576 e 61 n. 2 e 635 comma 1° e 2° n. 1 c.p.;
- B) 81, 582, 585, in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p.; In Bari il 1/3/2006.

Appellante il difensore dell'imputato e il P.G. c/o la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bari in data 21/02/12 che dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto sub B), e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la minore età, considerate prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione; pena sospesa; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 624 così riqualificata c.p. concernente il giubbotto di proprietà di l'originaria imputazione di cui all'art. 628 comma 2° e 3° n. 1 c.p. (terza ipotesi), per difetto della condizione di procedibilità; lo assolveva dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.G. chiede l'accoglimento dell'appello presentato dal P.G. c/o la Corte di Appello di Bari e il rigetto dell'appello presentato dall'imputato.

Il difensore dell'imputato si riporta ai propri motivi di appello chiedendone l'integrale accoglimento; chiede, altresì, il rigetto dell'appello presentato dal P.G. c/o la Corte di Appello di Bari.

IN FATTO E DIRITTO

Il tribunale per i minorenni di Bari, con sentenza del 21.2.2012 riteneva colpevole di lesioni nei confronti dell'agente

l'intervento delle forze dell'ordine da alcuni giovani che avevano subito il furto del loro giubbotto giudicava. C'agente era intervenuto a sostegno di uno dei derubati che aveva inseguito l'imputato il quale indossava uno dei giubbotti rubati ed era inseguito dalla vittima tale e aveva subito lesioni.

La pena era determinata in concorso di attenuanti generiche e diminuente della minore età in mesi quattro di reclusione con il beneficio della pena sospesa.

Con la stessa sentenza erano assolti altri ragazzi imputati del furto delle giacche e lo stesso da altre imputazioni.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato invocando l'assoluzione per irrilevanza del fatto, la concessione del perdono giudiziale e in subordine la riduzione della pena e concessione anche del beneficio della non menzione della pena.

Proponeva appello anche il PG ritenendo che erroneamente il Tribunale minorile aveva derubricato l'originaria contestazione di rapina in furto, scindendo l'azione violenta contro l'agente intervenuto da quella di apprensione del giubbotto e che altrettanto erroneamente era stata omessa la condanna per resistenza.

All'odierna udienza il P.G. e il difensore hanno discusso l'impugnazione concludendo come da verbale.

Osserva la corte che la resistenza non è mai stata contestata all' e pertanto il primo giudice non poteva condannare per essa, sul punto l'appello del PG deve ritenersi infondato.

Per quanto concerne l'altro motivo di appello, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti, rileva la Corte che in linea astratta esso è fondato essendo pacifico in giurisprudenza che e configurabile il tentativo di rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa venga completata, ossia quando si realizzi il suo impossessamento, dovendosi invece ritenere

integrato il tentativo di furto, in concorso con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale, quando manchi il presupposto della sottrazione. (*Sez.* 6, *Sentenza n.* 25100 del 29/04/2009 Cc. (dep. 16/06/2009) Rv. 244366 rileva, però, che nella specie manca la certezza assoluta della commissione del furto da parte dell'.

E' vero infatti che l'imputato è stato notato dalla persona offesa con indosso l'indumento, ma non può essere dimenticato neanche che il aveva indicato in un primo momento il come l'autore del furto in suo danno.

Ciò posto deve ritenersi che correttamente il tribunale minorile abbia affermato la colpevolezza dell'odierno imputato solo per lesioni.

Passando ad esaminare l'impugnazione della difesa, ritiene la corte che non possa parlarsi di irrilevanza del fatto in quanto ogni azione violenta contro la persona genere giustamente allarme sociale, specie se diretta contro i tutori dell'ordine.

Diverso discorso deve farsi per la richiesta di concessione del perdono giudiziale, per cui sussistono tutti i presupposti.

La pena inflitta rientra infatti nei limiti di legge per la concessione e così il certificato penale attestante l'incensuratezza, nonostante il giudicabile abbia ampiamente superato la maggiore età.

E' vero che ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell'imputato non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (Sez. 1, Sentenza n. 45080 del 30/10/2008 Cc. (dep. 04/12/2008) Rv. 242337), ma rileva che tali elementi alla luce della concreta azione commessa e della relazione sociale in atti inducono alla formulazione di una prognosi favorevole.

P.Q.M.

letto l'art 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari in data 21.2.2012¶ appellata dall'imputato e dal PG dichiara non

1/1

doversi procedere nei confronti dell'A

per concessione del perdono

giudiziale

Bari 17.1.2014

/>Il Presidente

Movie

rie Ocon

II Cancelliere
Warta Giovanna PICE

CORTE DI APPELLO DI BARI

Riscossi & 2,66 per divible di Copie

Bei, 19 MAR. 2014

Il Funzionario Giudiziario (Bartolomec Androia: